

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE****D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Rita **LORETO**

Presidente

Domenico **GUZZI**

Consigliere

Ida **CONTINO**

Consigliere

Luisa **de PETRIS**

Consigliere

Nicola **RUGGIERO**

Consigliere-relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al **n. 61131** del Registro di

Segreteria, promosso dal:

-Procuratore regionale della Corte dei conti presso la

Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – appellante;

contro

-DI GIORGIO Fabio (C.F.: DGRFBA66H11H501H), nato a Roma il

11 giugno 1966, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Romana

Baratta (PEC: francescaromanabaratta@ordineavvocatiroma.org),

in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato da intendersi

in calce alla memoria di costituzione pervenuta il 4 dicembre 2023

ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesca

					SENT. 276/2024	
					Romana Baratta in Roma, Via Antonio Gallonio N. 9 – 00161 (il	
					predetto legale ha dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni	
					all'indirizzo PEC sopra indicato:	
					francescaromanabaratta@ordineavvocatiroma.org) – appellato;	
					per la riforma	
					-della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la	
					Regione Lazio, n. 308/2023, depositata in data 16 maggio 2023 e	
					notificata il 10 luglio 2023;	
					VISTI gli atti d’appello e tutti i documenti di causa;	
					Alla pubblica udienza del 26 settembre 2024, celebrata con	
					l’assistenza del Segretario, dott.ssa Eliana Giorgiantoni: omessa la	
					relazione del magistrato relatore, Cons. Nicola Ruggiero, e uditi il	
					rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Vice	
					Procuratore generale Antongiulio Martina per la Procura appellante	
					e l’Avv. Francesca Romana Baratta per la parte appellata;	
					Ritenuto in	
					FATTO	
					1. Con la gravata sentenza la Sezione giurisdizionale per la Regione	
					Lazio ha rigettato la richiesta risarcitoria formulata nei confronti del	
					convenuto, odierno appellato, sig. DI GIORGIO Fabio.	
					La richiesta era finalizzata a ottenere la condanna del convenuto, a	
					titolo di dolo (ovvero, in via gradata a titolo di colpa grave), al	
					pagamento dell’importo complessivo di euro 110.410,22 , oltre	
					accessori di legge, in favore dell’Azienda Regionale Emergenze	
					Sanitarie 118 (d’ora in poi, ARES 118 o ARES).	
					2	

Ciò in relazione a una ipotesi di danno erariale, derivante, nell'impostazione attorea, dall'aver il Di Giorgio svolto, nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2019, attività extraistituzionali incompatibili con il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della predetta Azienda.

Nello specifico, secondo quanto riportato nell'atto di citazione, il sig. DI GIORGIO, benché titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con ARES 118 (ente di diritto pubblico dipendente dalla Regione Lazio), nella qualifica di collaboratore professionale sanitario e dal 1° giugno 2009 con incarico di responsabile di posizione organizzativa "Macro Area Roma 1", avrebbe assunto (dal 24 luglio 2017 e fino allo scioglimento e successiva liquidazione deliberata in data 27 novembre 2018) la carica di amministratore unico e legale rappresentante della soc. Demon 12 s.r.l., esercente l'attività di centro estetico.

Egli, inoltre, avrebbe fornito prestazioni specialistiche per lo studio medico NAM (New Aesthetic Medicine) della dott.ssa OMISSIS, sua ex convivente e socia al 50% della citata Demon 12 s.r.l. (il restante 50% sarebbe stato nella titolarità dell'odierno appellato).

In particolare, presso lo studio medico, il Di Giorgio avrebbe svolto attività paramediche e fornito un apporto professionale specialistico attivo in qualità di infermiere tricologico.

L'assunzione della carica di amministratore della Demon 12 s.r.l. e lo svolgimento delle attività specialistiche esterne sarebbero avvenuti in assenza di autorizzazioni e dunque in violazione del

divieto di cumulo di impieghi, di cui all'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957 e all'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, nonché in contrasto con il principio di esclusività previsto dall'art. 4, comma 7, della legge n. 412/1991.

Quanto sopra sarebbe emerso dalle attività investigative svolte dalla Guardia di Finanza, la quale avrebbe, inoltre, accertato che:

-il Di Giorgio, nel periodo 2015-2019, avrebbe dichiarato all'Amministrazione finanziaria di aver percepito esclusivamente redditi da lavoro dipendente per un importo complessivo di euro 215.554,00;

-il medesimo Di Giorgio, in data 29 dicembre 2017, avrebbe chiesto e ottenuto dal Comune di Roma una licenza per l'esercizio del commercio;

-per il periodo d'imposta 2017, la Demon 12 non avrebbe presentato le prescritte dichiarazioni, mentre per il 2018 avrebbe presentato la dichiarazione a fini IVA con l'indicazione di un volume d'affari di euro 15.685,00;

-la pagina internet relativa allo studio NAM avrebbe pubblicizzato anche i servizi offerti dall'infermiere tricologico Di Giorgio;

-il Di Giorgio non sarebbe stato in grado di fornire valide giustificazioni per i numerosi movimenti in entrata (per euro 96.768,00) e in uscita (per euro 29.573,00) dai conti correnti bancari a lui intestati in relazione al periodo 1° gennaio 2015- 30 giugno 2019.

In relazione alla descritta vicenda, la Procura contabile ha

contestato al convenuto Di Giorgio una responsabilità dolosa (ovvero, in subordine, gravemente colposa) con riferimento a due voci di danno (per il complessivo importo di **euro 110.410,22**), e in particolare:

a) danno da mancata entrata, derivante dalla violazione dell'obbligo di riversare all'Amministrazione d'appartenenza i compensi ricevuti per prestazioni non autorizzate e in radice non autorizzabili (art. 60 D.P.R. n. 3/57, art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. 165/2001), per il complessivo importo di **euro 96.768,00**, in conformità alla quantificazione operata dalla Guardia Finanza in relazione ai proventi che sarebbero derivati dall'espletamento di attività d'impresa di per sé non autorizzabile e desunti dalle movimentazioni in entrata sui conti correnti intestati al Di Giorgio, che il medesimo non sarebbe stato in grado di giustificare (pagg. 5 e 8 della comunicazione di danno erariale del 26 aprile 2021, prot. n. 197924; pag. 13 della citazione);

b) danno per violazione dell'obbligo di esclusività, quantificato in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell'importo di **euro 13.642,22**, pari al 30% di euro 45.474,05, a sua volta corrispondente all'indennità di esclusività da erogare, nell'arco di un quinquennio, a un dirigente medico ex art. 36, comma 4, CCNL 3 novembre 2005, Dirigenza Medica e Veterinaria.

Tale modalità di quantificazione è stata espressamente giustificata con la mancata previsione, per il personale sanitario, di un elemento della retribuzione analogo a quello previsto per il personale medico,

	SENT. 276/2024	
	con finalità compensativa rispetto alla soggezione dell’obbligo di	
	esclusività, qui asseritamente violato (pagg. 14 e 15 dell’atto di	
	citazione).	
	In relazione alla medesima vicenda, l’Organo requirente ha, inoltre,	
	chiesto e ottenuto il sequestro conservativo sui redditi e beni facenti	
	capo al Di Giorgio, fino alla concorrenza della somma di euro	
	110.410,22 (decreto presidenziale del 27 aprile 2022,	
	parzialmente confermato dal giudice designato con ordinanza n.	
	166/2022).	
	1.a) Nondimeno, all’esito del giudizio di merito (nell’ambito del	
	quale il convenuto si è costituito, contestando la fondatezza delle	
	contestazioni attoree), la Sezione territoriale, con la sentenza n.	
	308/2023, ha rigettato la pretesa erariale, provvedendo	
	conseguentemente a dichiarare l’inefficacia del sequestro già	
	disposto e a liquidare le spese in favore del convenuto.	
	Nello specifico, il primo giudice ha ritenuto che la Procura contabile	
	non avesse fornito elementi certi, precisi e concordanti in ordine	
	tanto all’esistenza di un danno erariale quanto all’effettivo	
	svolgimento, da parte del Di Giorgio, di un’attività professionale	
	esterna all’Amministrazione, con la conseguente e connessa	
	percezione di compensi, sia nello Studio medico NAM, sia in favore	
	della Damon 12 S.r.l.s.	
	E invero, secondo la Sezione territoriale:	
	- la “documentazione tratta dai siti internet non è da sola idonea a	
	raggiungere una simile prova essendo impossibile ricavarne la data	
	6	

di inizio, l'effettivo svolgimento e l'eventuale impegno profuso dal Di Giorgio a discapito degli obblighi su di esso gravanti in quanto pubblico impiegato. I siti internet, difatti, svolgono ordinariamente una funzione informativa generica e programmatica, sovente a finalità pubblicitaria, che può discostarsi dalla realtà" (pag. 8 della sentenza impugnata);

- entrambe le voci di danno ipotizzate atterrebbero a una ipotesi (incompatibilità assoluta con il rapporto di pubblico dell'attività contestata) che non potrebbe essere equiparata a quella delle c.d. incompatibilità relative prevista dall'art. 53 co. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, in cui il danno sarebbe considerato dal legislatore conseguente *in re ipsa* alla mancata autorizzazione a svolgere un incarico esterno all'amministrazione, in deroga rispetto al normale regime della responsabilità amministrativa;

- nel caso di specie, l'Organo requirente non avrebbe dimostrato l'esistenza di una prestazione lavorativa, a causa delle funzioni esterne espletate, inferiore a quella prevista, mentre il convenuto, pur non essendovi processualmente tenuto, avrebbe fornito la prova dell'esistenza di una prestazione lavorativa efficiente, efficace e di buon livello;

- in relazione alla voce di danno derivante dalla violazione dell'obbligo di esclusività nello svolgimento del rapporto di pubblico impiego, la Procura contabile avrebbe costruito il pregiudizio sulla base dell'indennità di esclusiva percepita all'epoca dai medici, pur non essendo il Di Giorgio stato un medico, ma un infermiere, senza

percezione, dunque, dell'indennità in questione;

- l'*an* e il *quantum* della prima voce di danno sarebbero stati determinati dalla Procura contabile attraverso il ricorso a un procedimento (quello basato sulle cd. "presunzioni tributarie", legate, in particolare, alla mancata giustificazione dei movimenti bancari) che non potrebbe trovare spazio nel processo per responsabilità amministrativa, in cui il danno va provato, nell'*an* e nel *quantum*, dal Requirante senza alcuna inversione dell'onere della prova a carico del convenuto;

- in ogni caso, dall'istruttoria successiva e dalle difese del convenuto sarebbero emerse giustificazioni riguardo alle movimentazioni bancarie (processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 20 giugno 2022, da cui emergerebbero versamenti ingiustificati per poco più di euro 4.000,00 e nota giustificativa, successivamente depositata dal convenuto, riferita anche all'importo "residuo" di euro 4.459,16).

2. Avverso la sentenza n. 308/2023, ha proposto appello la **Procura regionale** presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con atto notificato il 5 ottobre 2023 e depositato il 2 novembre 2023, formulando i seguenti motivi di gravame:

1 Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in relazione al danno da illeciti profitti.

Con tale motivo, la Procura appellante ha sostenuto che il primo giudice, nel ritenere, quanto agli accreditamenti disposti sul conto corrente intestato al Di Giorgio e alla sua ex convivente, che la

citazione fondi il carattere indebito e lesivo delle relative somme sulle cd. cosiddette presunzioni tributarie (destinate a operare in ambito solo fiscale e non già in sede di responsabilità amministrativa), avrebbe alterato la *causa petendi* della domanda, ponendo a base di essa fatti costitutivi radicalmente diversi da quelli allegati.

Ciò in quanto l'atto introduttivo del giudizio avrebbe dedotto e imputato al già menzionato dipendente la violazione di un obbligo di servizio realizzata con modalità integranti, in punto di mancata giustificazione delle contestate operazioni bancarie, un elemento indiziario, a ulteriore e plausibile conferma della sua infedele condotta.

In definitiva, il Collegio di prime cure, piuttosto che concentrarsi su una questione estranea all'oggetto del giudizio (rapporto tra accertamenti fiscali e accertamento del danno patrimoniale), avrebbe dovuto esercitare il suo potere decisorio in un differente ambito di valutazioni, avendo riguardo a un rapporto di ragionevole dipendenza tra le varie e univoche situazioni addotte a dimostrazione dell'effettivo esercizio di un'attività non autorizzata (mancata presentazione di dichiarazioni al fisco, contenuti delle fonti aperte, accettazione di cariche sociali, ecc.) e la natura di utile economico delle somme versate sui conti correnti bancari (somme verosimilmente riconducibili, nelle rilevate circostanze, agli introiti di quella illecita attività parallela).

La sentenza sarebbe quindi affetta dal dedotto vizio di nullità;

2 Interpretazione errata e fuorviante delle disposizioni normative in materia di incompatibilità.

Con tale motivo, l'appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui ha sostenuto l'applicabilità dell'art. 53 d.lgs. n. 165/01 alle sole ipotesi di incompatibilità relativa (ovvero di attività astrattamente autorizzabili, ma concretamente non autorizzate), con esclusione di quelle di incompatibilità assoluta (attività nemmeno astrattamente autorizzabili).

Tale impostazione, infatti, favorirebbe inspiegabilmente, tra i dipendenti non muniti di autorizzazione, proprio coloro che siano incorsi in un illecito più grave (attività extraistituzionale continuativa in radice non autorizzabile).

La medesima impostazione risulterebbe, altresì, contraria:

- allo spirito della norma, tanto più in seguito alla novella recata dalla legge anticorruzione, che informa l'operato di tutti i dipendenti pubblici al rispetto, prima di tutto, del principio di legalità;

- alla lettera del citato art. 53, il quale avrebbe uniformato il trattamento sanzionatorio previsto nei confronti di tutti i soggetti passivi della norma;

- all'orientamento giurisprudenziale a tale scopo richiamato;

3 Violazione del regime di piena prova dei documenti informatici non disconosciuti.

La Procura appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto non dimostrato l'effettivo esercizio, da parte del Di Giorgio, di una seconda attività professionale.

Sul punto, ha sostenuto che il giudice di prime cure avrebbe errato nel disconoscere efficacia probatoria alle riproduzioni informatiche in atti (siti internet recanti notizie sull'attività di collaborazione del Di Giorgio presso un centro estetico), nonostante il contenuto precettivo dell'art. 2712 c.c.

Tutto ciò a maggior ragione in quanto il sig. Di Giorgio nulla avrebbe opposto – e men che meno nelle dovute forme – ai contenuti degli atti informatici prodotti contro di lui.

In definitiva, il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto inattendibili quei documenti e altrettanto erroneamente, dopo averli giudicati implausibili, avrebbe sorvolato sulla riconducibilità dei relativi contenuti a indici presuntivi di fatti verificatisi, addivenendo, per questa via, a una regolamentazione fallace ed erronea del rapporto controverso.

L'Organo requirente ha, dunque, sostenuto che il primo giudice, con riguardo alla asserita natura di atto pubblico del rapporto compilato dalla Guardia di Finanza e alla prerogativa di fede privilegiata che lo assiste (relativamente all'attività di percezione e di azione relazionata dai militari redigenti), avrebbe dovuto affermare, nel rispetto della piena efficacia probatoria dei fatti attestati, la ricorrenza del nominativo del dipendente Di Giorgio più volte (quindi non come fatto episodico) in siti che gli assegnavano la veste di infermiere tricologo;

4 Motivazione inadeguata, omessa o apparente.

La Procura appellante si è lamentata del fatto che la sentenza

	SENT. 276/2024	
	gravata non darebbe adeguatamente conto degli estremi fondanti il	
	percorso logico seguito dalla Corte territoriale.	
	Sul punto, ha sostenuto che il giudice di prime cure avrebbe	
	ignorato le varie e non secondarie circostanze richiamate nell'atto	
	introduttivo del giudizio, asseritamente idonee a rendere palese	
	l'impegno del dipendente in non consentite attività	
	extraistituzionali, quali in particolare:	
	- l'accettazione, da parte del Di Giorgio, di cariche in una società	
	esercente l'attività di centro estetico;	
	- la mancata richiesta di alcuna autorizzazione all'ARES;	
	- l'omessa presentazione di dichiarazioni all'Amministrazione	
	finanziaria;	
	- la richiesta, definita singolare, al Comune di Roma di una licenza	
	di commercio;	
	- la risonanza a monte dei fatti segnalati dall'ARES alla Presidenza	
	del Consiglio.	
	La sentenza impugnata avrebbe, inoltre, errato nel non prendere in	
	esame altri fatti o altre eloquenti risultanze delle indagini svolte	
	dalla Guardia di Finanza, che avrebbero potuto far luce sul reale	
	comportamento tenuto dall'infermiere, omettendo, altresì, di	
	motivare in ordine al mancato accoglimento delle argomentazioni a	
	sostegno della tesi accusatoria.	
	Ciò con riferimento anche alla declinata giustificazione dei	
	movimenti bancari, la quale sarebbe verosimilmente sintomatica,	
	nel quadro delle richiamate emergenze processuali, di un	
	12	

inconfessabile danno da illeciti profitti.

La Procura appellante ha, inoltre, sostenuto l'inadeguatezza della motivazione assolutoria incentrata sull'assenza di danno, in ragione del buon servizio reso all'Ares, rimarcando che l'accoglimento di una domanda risarcitoria per danno da mancata entrata (legato, a sua volta, allo svolgimento di attività incompatibili con lo *status* di dipendente pubblico) sarebbe del tutto svincolato dall'effettiva constatazione dell'avvenuto svolgimento delle proprie mansioni da parte del pubblico dipendente.

Eguale inadempienza risulterebbe la motivazione assolutoria, nella parte in cui ha ritenuto giustificate le movimentazioni bancarie sulla base di atti (verbale della Guardia di Finanza del 20 giugno 2022 formato in sede di controlli IVA ed estraneo alle attività istruttorie della Procura contabile; elementi forniti dallo stesso Di Giorgio), che non rivestirebbero alcuna motivata efficacia probatoria e dai quali il Collegio di prime cure, per contro, avrebbe ricavato oggettive certezze per risolvere la questione riguardante l'ammontare degli ingiusti profitti.

A tal riguardo, la Procura appellante ha sostenuto che l'accertamento fiscale, nella specie finalizzato a verificare il corretto pagamento dell'IVA da parte del Di Giorgio, non sarebbe idoneo a fornire la dimostrazione di una diversa consistenza del reddito rispetto a quello integrante il danno di cui alla pretesa risarcitoria.

Ha aggiunto che il Collegio di prime cure non avrebbe esplicitato le ragioni del rilievo decisivo riservato ai menzionati elementi, pur nel

complesso delle risultanze processuali sottoposte al vaglio dei giudicanti e deponenti per la responsabilità del Di Giorgio.

In definitiva, la sentenza impugnata presenterebbe l'evidente vizio di mancato esame di numerose questioni, rendendo obiettivamente non percepibile il fondamento della pronunciata assoluzione, la quale sarebbe talora ancorata a una motivazione meramente apparente.

In conclusione, la Procura appellante ha chiesto l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la condanna del sig. DI GIORGIO Fabio al pagamento dell'importo complessivo di euro 96.768,00 (ovvero, nella diversa misura eventuale stabilita dal Collegio).

3. Il sig. **DI GIORGIO Fabio** si è costituito in giudizio con memoria pervenuta il 4 dicembre 2023, con il patrocinio dell'Avv. Francesca Romana Baratta, contestando tutto quanto dedotto, argomentato e richiesto nell'atto d'appello.

4. Con successiva, articolata memoria pervenuta il 17 agosto 2024, il sig. DI GIORGIO Fabio si è puntualmente concentrato sui singoli motivi di gravame della Procura erariale, per contestarne la fondatezza.

Nello specifico, con riferimento al motivo concernente la pretesa violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l'appellato ha rimarcato che il rigetto delle domande attoree non sarebbe la conseguenza diretta del solo fatto che parte attrice ha argomentato, nel corso del giudizio di primo grado, sul presunto "*carattere indebito e lesivo*" delle somme accreditate sul

conto corrente del Di Giorgio.

In realtà, la pronuncia assolutoria si baserebbe sulla mancata dimostrazione, da parte della Procura contabile, circa:

- l'attività professionale esterna all'amministrazione svolta dal Di Giorgio;

- la percezione di compensi, da parte del Di Giorgio, legata a detta presunta, e inesistente, attività professionale esercitata dallo stesso;

- il presunto danno erariale causato dal Di Giorgio;

- l'esistenza di una prestazione lavorativa, a causa delle asserite funzioni esterne espletate dal Di Giorgio, inferiore a quella prevista.

Ciò emergerebbe chiaramente dalla lettura delle parti della sentenza testualmente riportate in memoria.

Allo stesso modo, in relazione al motivo incentrato sulla pretesa interpretazione errata e fuorviante delle disposizioni normative in materia di incompatibilità, l'appellato ha sostenuto che l'inapplicabilità dell'art. 53 d.lgs. 165/01 alle ipotesi di incompatibilità assoluta sarebbe corretta alla luce del testo normativo, definito chiaro e non necessitante d'interpretazione alcuna.

Ha aggiunto, anche attraverso richiami giurisprudenziali, che la sussistenza di un danno erariale conseguente alla violazione dell'obbligo di esclusività e di fedeltà, misurabile in termini di distrazione di energie e di alterazione del sinallagma contrattuale intercorrente con l'amministrazione pubblica, non potrebbe essere

automaticamente desunta, in *re ipsa*, dallo svolgimento di incarichi extraistituzionali non autorizzati o non autorizzabili, dovendo, per contro, essere oggetto di specifica allegazione e prova da parte attrice.

Nello specifico, quest'ultima, in base al tradizionale criterio di riparto sancito dall'art. 2697, comma 1, c.c., avrebbe l'onere di dimostrare la minore resa del servizio e l'abbassamento quantitativo e qualitativo delle prestazioni, tale da rendere *sine causa* le indennità *medio tempore* versate al docente (*alias*, dipendente), percepite quale corrispettivo di un'attività non svolta.

Il gravame risulterebbe infondato anche sul punto della pretesa violazione del regime di piena prova dei documenti informatici non disconosciuti, per avere la Corte correttamente rilevato (nella prospettiva dell'appellato) che "*i siti internet [...] svolgono ordinariamente una funzione informativa generica e programmatica, sovente a finalità pubblicitaria, che può discostarsi dalla realtà*" (pag. 8 sentenza).

In ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto in gravame, il sig. DI GIORGIO avrebbe sempre puntualmente contestato tutti gli atti, i documenti, le accuse, e anche le ricostruzioni degli eventi proposte dal requirente nel corso del giudizio di primo grado.

Ciò anche con riferimento ai siti internet e a quanto riportato erroneamente (secondo l'appellato) in tali siti e negli stessi atti del giudizio di primo grado (così ad es., per il possesso di lauree, specializzazioni ed esperienze descritte in ricorso, nonché per la

	SENT. 276/2024	
	qualifica di infermiere tricologico nell’ambito dello studio medico	
	NAM).	
	Infine, la sentenza gravata sarebbe immune dai dedotti vizi	
	motivazionali alla luce delle evidenze e atti di causa.	
	In particolare, la sentenza avrebbe adeguatamente motivato in	
	ordine " <i>alle giustificazioni dei movimenti bancari</i> ", dando atto,	
	infine, del fatto che, all'esito del completamento dell'istruttoria da	
	parte della Guardia di Finanza:	
	- i versamenti asseritamente non giustificati sarebbero stati pari a	
	euro 4.459,16 (e non più a euro 96.768,00);	
	- in relazione a tale minore importo, il Di Giorgio avrebbe poi fornito	
	idonea giustificazione alla Guardia di Finanza, come da ampia prova	
	documentale asseritamente fornita nel giudizio di primo grado.	
	In conclusione, il sig. DI GIORGIO ha chiesto il rigetto del gravame,	
	con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alla relativa	
	soccombenza, alle spese e compensi.	
	5. Alla pubblica udienza del 26 settembre 2024, il Magistrato	
	relatore ha chiesto chiarimenti sull’importo di cui alla richiesta di	
	condanna formulata con l’atto d’appello, che risulta pari a euro	
	96.000,00 circa, somma corrispondente a una sola delle voci di	
	danno contestate nel giudizio di primo grado (danno da mancata	
	entrata e non anche danno per violazione dell’obbligo di	
	esclusività).	
	Il P.M. ha insistito, con articolate argomentazioni, per	
	l’accoglimento dell’appello, rimarcando che il processo verbale di	
	17	

	SENT. 276/2024	
	constatazione della Guardia di Finanza del 20 giugno 2022 non	
	avrebbe motivato le proprie conclusioni circa la correttezza dei	
	versamenti per oltre 90.000,00 euro.	
	Il medesimo verbale comunque non escluderebbe lo svolgimento,	
	da parte del sig. Di Giorgio, della contestata attività	
	extraistituzionale.	
	A tal riguardo, il P.M. ha richiamato, tra l'altro, il ruolo di	
	amministratore unico della società Demon 12 rivestito	
	dall'appellato.	
	L'Avv. Francesca Romana Baratta, per il sig. Di Giorgio, ha ribadito	
	la richiesta di rigetto del gravame.	
	Nello specifico, ha sottolineato che non sarebbe stato dimostrato lo	
	svolgimento, da parte del Di Giorgio, di attività extraistituzionale	
	non consentita, aggiungendo che lo stesso non avrebbe mai	
	percepito l'indennità di esclusività, in quanto non medico.	
	In sede di replica, il P.M. contabile ha ribadito che l'Organo	
	requirente non ha insistito sulla domanda relativa all'indennità di	
	esclusività, con conseguente inconferenza delle argomentazioni	
	difensive concernenti il corretto svolgimento della prestazione	
	contrattuale per conto dell'Amministrazione d'appartenenza.	
	Esaurita la discussione, il giudizio è passato, dunque, in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Il presente appello va rigettato, per quanto di seguito esposto.	
	1.a) Nello specifico, risulta sicuramente infondato il primo motivo	
	18	

di doglianza, finalizzato a far valere la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in cui sarebbe incorso il primo giudice.

In particolare, la Sezione territoriale, nel ritenere, quanto agli accreditamenti disposti sul conto corrente intestato al Di Giorgio e alla sua ex convivente, che la citazione fondi il carattere indebito e lesivo delle relative somme sulle cd. cosiddette presunzioni tributarie (destinate a operare in ambito solo fiscale e non già in sede di responsabilità amministrativa), avrebbe alterato la *causa petendi* della domanda, ponendo a base di essa fatti costitutivi radicalmente diversi da quelli allegati.

Ciò in quanto l'atto introduttivo del giudizio avrebbe dedotto e imputato al dipendente la violazione di un obbligo di servizio realizzata con modalità integranti, in punto di mancata giustificazione delle contestate operazioni bancarie, un elemento indiziario a ulteriore e plausibile conferma della sua infedele condotta.

Nondimeno, come anticipato, il motivo non riveste pregio.

E invero, per consolidata giurisprudenza, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. (sostanzialmente riprodotto nell'art. 101, comma 3, c.g.c.), la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione e da cui discende il divieto per il giudice di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, "*...deve ritenersi violato soltanto nel caso in cui il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti,*

alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato a sostegno" (così, Corte conti, Sez. II App., n. 328/2021, con la giurisprudenza, contabile e della Corte di cassazione, ivi richiamata).

Tale evenienza non ricorre nella fattispecie all'esame.

L'assoluzione pronunciata dalla Sezione territoriale, infatti, non si basa solo sulla dedotta impossibilità di "trasposizione" delle cd. presunzioni tributarie nel giudizio per danno erariale.

Essa riposa, per contro, sulla rilevata inadeguatezza, ai fini della dimostrazione dello svolgimento di attività professionale non autorizzata, del complesso degli elementi posti dall'Organo requirente a sostegno della propria domanda, ivi comprese le informazioni presenti nei siti internet.

Ciò porta a ritenere che la statuizione del primo giudice trovi rispondenza nella domanda attorea, dovendosi allora escludere l'eccepita violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Resta pertanto confermata l'infondatezza del presente motivo di gravame.

1.b) Il Collegio è ora chiamato all'esame dei motivi secondo, terzo

e quarto, suscettibili di trattazione congiunta in quanto tra loro strettamente connessi.

Nello specifico, tali motivi sono volti a censurare la decisione gravata nella parte in cui ha statuito l'assoluzione nel merito del convenuto, ritenendo, in particolare:

- non applicabile alle ipotesi di "incompatibilità assoluta" l'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001;

- comunque insussistenti i presupposti della responsabilità amministrativa, con riferimento tanto alla contestata condotta illecita (svolgimento, non autorizzato, da parte del sig. Di Giorgio di prestazioni specialistiche presso lo studio medico NAM della convivente OMISSIS e, nel contempo, espletamento di attività imprenditoriale, connessa al ruolo di amministratore unico e rappresentante legale della Demon 12) quanto all'ipotizzato pregiudizio erariale (il solo danno da mancata entrata per omesso riversamento di proventi derivanti da attività extraistituzionale non autorizzata e/o non autorizzabile, non avendo l'Organo requirente insistito, in sede di gravame, sulla domanda relativa all'indennità di esclusività, secondo quanto emergente dal predetto gravame e confermato dalla Procura generale all'odierna udienza).

A tal riguardo, questo Collegio ritiene, a confutazione della posizione espressa sul punto dal primo giudice, che l'art. 53, comma 7 (e comma 7-bis), d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (sull'obbligo di riversamento delle somme rivenienti da attività extraistituzionali non consentite), trovi spazio rispetto anche alle ipotesi di

“incompatibilità assoluta” ovvero alle attività e incarichi extraistituzionali assolutamente vietati e, come tali, non autorizzabili.

Ciò in conformità alla giurisprudenza prevalente di questa Corte (in termini, da ultimo, Corte conti, Sez. II App., n. 218/2024, con le sentenze ivi richiamate), la quale ha già avuto modo di sottolineare e valorizzare:

- l'ampiezza della locuzione *“incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati”* utilizzata nel comma 7, come tale idonea a ricomprendere sia quegli incarichi astrattamente autorizzabili ma in concreto non autorizzati, sia gli incarichi per i quali la preclusione allo svolgimento dell'attività esterna non avrebbe in ogni caso potuto essere rimossa attraverso il provvedimento autorizzativo perché, in astratto, mai autorizzabili;

- la presenza dell'elemento unificante della mancata autorizzazione, a fronte del quale risulta irrilevante la circostanza che tale condizione venga generata da un inadempimento del dipendente pubblico, da un provvedimento negativo dell'amministrazione cui sia stata eventualmente formalizzata la pertinente istanza o da un impedimento legale insuperabile, a prescindere dalla formalizzazione dell'intenzione di assumere l'incarico da parte del pubblico dipendente;

- la necessità di scongiurare l'ingiustificabile “asimmetria” che si determinerebbe ove si ritenesse che la norma, tesa a preservare il rapporto di pubblico impiego dai rischi rivenienti da commistioni con

incarichi esterni, si limitasse ad attingere le situazioni meno rischiose (quelle degli incarichi astrattamente autorizzabili) ed escludesse quelle più rischiose (quelle degli incarichi assolutamente incompatibili, addirittura in grado di determinare la decadenza dall'impiego).

In definitiva "...l'illecito erariale tipizzato dall'art. 53, comma 7 citato concerne lo svolgimento di attività "incompatibili" tout court con lo status di pubblico impiegato ex art. 98 Cost., sicché nel genus "incompatibilità" non possono che rientrare entrambe le species di incompatibilità, assoluta e relativa">> (così testualmente Corte conti, Sez. II App., n. 376/2023).

Nondimeno, nel caso di specie, la pretesa erariale risulta comunque infondata, non sussistendo prova certa del contestato pregiudizio erariale.

Sotto questo punto di vista, va rimarcato che, in sede di citazione (pag. 13), il cd. danno da mancata entrata è stato determinato nel complessivo importo di **euro 96.768,00**, recependo la quantificazione operata dalla Guardia Finanza in relazione ai proventi che sarebbero derivati dall'espletamento di attività d'impresa di per sé non autorizzabile, quali desunti dalle movimentazioni in entrata sui conti correnti intestati al Di Giorgio e alla ex convivente della stessa, dott.ssa OMISSIS (pagg. 5 e 8 della comunicazione di danno erariale del 26 aprile 2021, prot. n. 197924).

Tali movimentazioni erano state, infatti, ritenute ingiustificate, per

non essere l'interessato stato in grado di fornire giustificazione delle stesse.

Senonché, successivamente, la stessa Guardia di Finanza, nel processo verbale di constatazione del 20 giugno 2022 (pagg. 5 e 6), ha ritenuto valide le giustificazioni rese dal sig. Di Giorgio per la maggior parte dei versamenti originariamente contestati, continuando a ritenere non giustificato, alla luce del ruolo rivestito di rappresentante legale di una srl, unicamente il "residuo importo" di euro 4.459,16 (euro 1.000,00 per l'anno 2016 + euro 1.000,00 per l'anno 2017 + euro 1.209,16 per l'anno 2018 + euro 1.250,00 per l'anno 2019) a fronte dell'importo originario di euro 96.768,00.

Nello specifico, la Guardia di Finanza ha rimarcato che "...si ritengono valide le giustificazioni rese dal contribuente e, in particolare, veritiere le dichiarazioni sottoscritte sia dalla Dr.ssa OMISSIS che dalla sua segreteria che riconducono alla propria attività professionale le movimentazioni sui C/C cointestati OMISSIS/DI GIORGIO e che tale cointestazione venne esclusivamente effettuata per sollevare la sua allora compagna, da alcune incombenze giornaliere consentendole di meglio concentrarsi sulla propria attività professionale.

Analizzando quindi i soli versamenti sul c/c UNICREDIT n. OMISSIS intestato" unicamente "a DI GIORGIO Fabio si notano alcuni bonifici di maggiore consistenza, la cui provenienza è effettivamente riscontrabile, in quanto la parte ha ricondotto alla vendita di un immobile cointestato con la sua ex moglie piuttosto che a somme

provenienti da società finanziarie.

La criticità effettiva permane solo per quei versamenti in contanti di modestissimo valore, giustificati dalla parte quali piccoli prestiti elargiti dai suoi famigliari in quanto, nel 2013, a seguito del divorzio da OMISSIS, ex coniuge, è tenuta a versare l'assegno di mantenimento per i due figli avuti con la predetta".

Le considerazioni espresse dalla Guardia di Finanza meritano senz'altro condivisione quanto alla giustificazione della maggior parte dei versamenti originariamente contestati (ovvero euro 92.308,81, pari alla differenza tra euro 96.768,00 ed euro 4.459,19).

Esse, infatti, oltre a essere adeguatamente motivate, trovano conferma in puntuali riscontri documentali.

Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti atti, già presenti nel fascicolo di primo grado:

a) dichiarazione del 25 maggio 2022, con la quale la dott.ssa OMISSIS, compagna e convivente dell'odierno appellato per il periodo 2014/2020, ha rappresentato:

- di aver cointestato due conti correnti (uno presso Deutsche Bank e l'altro presso CariParma e Piacenza) al Di Giorgio, in modo tale che lo stesso, nel suo tempo libero dall'attività di infermiere dell'ARES, potesse compiere, su richiesta e per conto della OMISSIS, operazioni meramente esecutive, consistenti nel versamento, prelevamento e pagamento di somme riferite all'attività professionale della medesima OMISSIS (studio medico

NAM);

- di aver chiesto al Di Giorgio di assumere la veste meramente formale di amministratore e rappresentante legale della soc. Demon 12, costituita con l'idea di avviare un'attività parallela (centro estetico) e diversa dallo studio professionale medico NAM della OMISSIS, non potendo quest'ultima ricoprire tali cariche per ragioni d'incompatibilità con l'iscrizione al proprio albo professionale;

- che il sig. Di Giorgio, nel limitato periodo in cui ha svolto l'incarico di amministratore e legale rappresentante legale della società (14 febbraio 2018/4 settembre 2018), non ha percepito alcun compenso per il medesimo incarico;

- che il sig. Di Giorgio non ha mai percepito alcun compenso dallo studio medico NAM, né svolto alcuna attività imprenditoriale, né, infine, espletato alcuna prestazione professionale presso il centro estetico, anche perché non in possesso della relativa qualificazione professionale;

- di aver fatto correggere le erronee indicazioni, contenute nel sito internet, circa lo svolgimento di attività di tricologia (cui avrebbe proceduto il Di Giorgio) nel centro estetico/studio medico;

b) dichiarazione del 25 maggio 2022, con la quale la sig.ra OMISSIS, impiegata presso lo studio medico NAM dal marzo 2019, ha confermato, tra l'altro:

- l'effettuazione, da parte del Di Giorgio e su richiesta e istruzioni della compagna OMISSIS (datrice di lavoro della OMISSIS), di operazioni bancarie, strettamente necessarie per l'attività

professionale della OMISSIS medesima;

- il mancato svolgimento, da parte del Di Giorgio, di alcuna attività presso lo studio medico NAM, così come la mancata percezione di compensi da parte dello stesso;

- la mancata effettuazione presso lo studio medico NAM dell'attività di tricologia.

A fronte di tanto, non merita condivisione l'argomentazione della Procura appellante volta a negare ogni efficacia probatoria al predetto verbale della Guardia di Finanza del 20 giugno 2022, sul presupposto che l'accertamento fiscale ivi consacrato, finalizzato nella specie a verificare il corretto pagamento dell'IVA da parte del Di Giorgio, non sarebbe idoneo a fornire la dimostrazione di una diversa consistenza del reddito rispetto a quello integrante il danno oggetto della pretesa risarcitoria qui in rilievo.

Sul punto, giova osservare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, *"...il giudice contabile può pacificamente attingere da varie fonti, ai fini della formazione del proprio, libero convincimento ex art. 116 c.p.c. (oggi, art. 95 c.g.c.) e, dunque, ai fini dell'assunzione della decisione di propria competenza. Il medesimo giudice risulta sicuramente legittimato a valutare la complessiva documentazione acquisita al fascicolo processuale, con libero e prudente apprezzamento ai sensi dell'art.116 c.p.c."* (così testualmente, Corte conti, Sez. II App., n. 185/2024).

Nel caso di specie, il verbale del 20 giugno 2022 assume sicuro rilievo, in quanto adottato, alla luce della relativa "premessa",

all'esito dell'attività ispettiva originata proprio dalla conclusione, in data 26 aprile 2021, del controllo eseguito nei confronti del Di Giorgio in materia di "*cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti della pubblica amministrazione*", controllo utilizzato dalla Procura contabile ai fini dell'individuazione e quantificazione del cd. danno da mancata entrata.

Il già menzionato verbale non merita, per contro, condivisione in relazione ai versamenti in entrata per il "residuo" importo di euro 4.459,19, potendosi ritenere ragionevolmente giustificati anche i versamenti in questione.

Tutto ciò alla luce proprio delle circostanze oggetto delle dichiarazioni, sopra riportate, delle sigg.re OMISSIS e OMISSIS (con particolare riferimento al profilo della mancata percezione, da parte del Di Giorgio, di compensi né dallo studio medico NAM né per l'incarico di amministratore della soc. Demon 12), se lette in correlazione con:

- la durata dell'incarico stesso (luglio 2017, data della nomina – dicembre 2018; vedasi visura camerale, pag. 3 della segnalazione di danno erariale del 26 aprile 2021 e pag. 4 del verbale di constatazione del 20 giugno 2022) e con le date di inizio e cessazione dell'attività della società (rispettivamente, 14 febbraio 2008 e 21 dicembre 2018, come da visura camerale in atti), a fronte di contestazioni attoree ricomprendenti il ben più ampio arco temporale 2015-2019;

- nonché con le dichiarazioni del 8 luglio 2022 del padre del Di

Giorgio, sull'effettuazione di piccoli prestiti in favore del figlio per consentirgli di sostenere le spese connesse alla separazione dalla moglie e al mantenimento della prole.

Resta conseguentemente indimostrata, nel caso di specie, la sussistenza dell'addebitato danno da mancata entrata.

3. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il presente appello va rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.

Il rigetto del gravame comporta, ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., il riconoscimento, in favore dell'appellato **DI GIORGIO Fabio** e a carico dell'ARES, del diritto alla rifusione degli onorari e diritti di difesa relativi al presente grado di giudizio, quantificati in **euro 1.500,00**, oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

-la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando:

-**RIGETTA** l'appello proposto dalla Procura regionale avverso la sentenza n. 308/2023 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, e, per l'effetto, **CONFERMA** integralmente la sentenza n. 308/2023;

-**LIQUIDA** a carico dell'ARES (Azienda Regionale Emergenze Sanitarie 118) l'ammontare degli onorari e dei diritti di difesa spettanti all'appellato **DI GIORGIO Fabio**, relativi al presente grado di giudizio, quantificati in **euro 1.500,00**, oltre IVA e CPA.

